

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. 0245 – DELIBERAZIONE N° X/3257  
del 16.03.2015**

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA  
VIGILANZA IN ZONE SISMICHE”**

**CRITICITA' RILEVATE  
e SUGGERIMENTI della C.R.O.I.L.**

Il giudizio complessivo sulla proposta di legge che la C.R.O.I.L. esprime è positivo.

La proposta, peraltro, contiene già alcune richieste di modifica avanzate dalla C.R.O.I.L. in sede di contatti preliminari con i tecnici regionali, ai quali vanno i ringraziamenti per lo sforzo fatto.

Tuttavia emergono ancora, a parere nostro, alcune criticità che riteniamo indispensabile segnalare, al fine di una loro eventuale soluzione o di un chiarimento da riportare nei futuri atti di regolamentazione della norma stessa.

Depositando comunque agli atti un documento esplicativo di tutte le criticità ravvisate e con alcuni suggerimenti operativi, preme in questa sede focalizzare l'attenzione sulle seguenti questioni prioritarie:

- 1. omogeneità del controllo**
- 2. controllo per tutte le zone sismiche con priorità per le opere strategiche e rilevanti (con revisione, al fine di ottenere omogeneità, del DDUO 19904 del 21.11.2003)**
- 3. criticità insite nella “gestione informatica delle pratiche sismiche” prevista dal PDL**
- 4. importanza del collaudo quale strumento sostitutivo del certificato di perfetta rispondenza dell'opera di cui all'art 62 del DPR 380/2001**

## 1. omogeneità del controllo

In riferimento a tale criticità, è di tutta evidenza che il trasferimento di funzione, introdotto dalla norma, possa avere ripercussioni negative significative qualora caratterizzato da una eventuale disomogeneità del controllo attuato.

Si sottolinea come sia possibile ottenere l'omogeneità auspicata attraverso la definizione delle qualifiche dei soggetti controllori e delle modalità di controllo.

Riteniamo pertanto indispensabile la regolamentazione:

- delle modalità di trasferimento,
- della composizione e competenze delle commissioni di controllo (definizione composizione commissioni verificatrici)
- dell'oggetto del controllo

Per quanto riguarda le "modalità di trasferimento", nel documento agli atti abbiamo riportato una proposta operativa, ripresa parzialmente da quanto già si fa in altra regione.

Il tema è molto delicato e deve trovare una trattazione completa nei documenti attuativi della norma, non lasciando ai Comuni o ad eventuali loro raggruppamenti, la decisione delle modalità di controllo. Si correrebbe il rischio di avere un numero di modalità di controllo pari ai soggetti controllori.

Quanto alla "composizione delle commissioni di controllo": è fondamentale rimarcare l'importanza delle competenze dei soggetti controllori al fine di evitare possibili "storture".

Si considera assodato che, per via delle competenze indispensabili per l'espletamento di dette attività di controllo, ai controllori debbano essere richieste competenze professionali almeno pari a quelle dei soggetti abilitati a svolgere le progettazioni da autorizzare e controllare, ovvero competenze professionali possedute unicamente da soggetti con Laurea Magistrale.

E' quindi evidente che i tecnici diplomati potranno espletare le sole attività istruttorie, ma non quelle di controllo del rispetto della normativa tecnica.

Per quanto riguarda "l'oggetto del controllo" la CROIL sottopone le seguenti considerazioni.

In un'ottica di ottimizzazione, uniformità e semplificazione delle modalità di presentazione e controllo delle pratiche sismiche, sono auspicabili modulistiche e criteri univoci, validi su tutto il territorio regionale, basati, per quanto attiene ai contenuti e alle caratteristiche delle relazioni di calcolo, su quanto già previsto al capitolo 10 del DM 14.01.2008 e al capitolo C.10 della Circolare 2 febbraio 2009 n.617.

Si rilevainoltre l'importanza di prevedere nella documentazione a corredo della pratica, soprattutto per le finalità connesse all'autorizzazione preventiva e/o aisuccessivi

**Commissione Civile e Strutture della Consulta  
Regionale degli Ordini degli Ingegneri  
della Lombardia**

controlli in fase esecutiva, una relazione sintetica di tutti gli elementi significativi del progetto, ovvero dei principali elementi tecnici, ai quali limitare il controllo al fine di pervenire all'auspicata omogeneità.

E' poi importante chiarire nella norma le responsabilità connesse alle attività autorizzative e di controllo e il permanere di quelle in carico a committente, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e costruttori, al fine di evitare possibili irrigidimenti comportamentali da parte dei controllori o progettazioni incomplete da parte dei progettisti in attesa di indirizzi di completezza da parte degli organi di verifica.

A tale riguardo si segnala l'importanza di reintrodurre nella norma il riferimento alla specifica attività di controllo del rispetto della normativa tecnica da parte del direttore dei lavori. Attività di controllo presente nelle versioni preliminari del PDL, presente inoltre in numerose normative regionali e nella precedente legge regionale di controllo dell'attività in zona sismica, LR 46/85 Regione Lombardia, ma purtroppo scomparso nell'attuale proposta di legge.

**2. necessità di controllo per tutte le zone sismiche con priorità per le opere strategiche e rilevanti (con revisione, al fine di ottenere omogeneità, del DDUO 19904 del 21.11.2003)**

La C.R.O.I.L., a maggior tutela della collettività, ritiene necessaria un'autorizzazione sismica preventiva per le opere strategiche e rilevanti ai fini sismici, indipendentemente dalle zone sismiche di appartenenza.

Segnala inoltre che per gli interventi di sopraelevazione di cui all'art 90 del DPR 380/2001, appartenenti a qualsiasi zona sismica, tale autorizzazione preventiva è già prevista dalla norma nazionale.

La C.R.O.I.L., consapevole della diversa "attenzione" posta nelle progettazioni strutturali in zona sismica da parte dei tecnici in funzione delle diverse modalità di vigilanza previste, è fermamente convinta della necessità di un controllo, in base ad un campione significativo, per tutte le zone sismiche e quindi anche per le zone 3 e 4, con modalità da definire nel regolamento di attuazione.

**3. criticità insite nella "gestione informatica delle pratiche sismiche" prevista dal PDL**

Innanzitutto la C.R.O.I.L. auspica che vi sia un fattivo coordinamento tra il gruppo di lavoro che si occupa della revisione della normativa sismica e il gruppo che si occupa della semplificazione delle pratiche edilizie (Assessorato al Territorio).

**Commissione Civile e Strutture della Consulta  
Regionale degli Ordini degli Ingegneri  
della Lombardia**

Ci si augura inoltre un fattivo raccordo tra procedure edilizie CIL, CILA, SCIA, DIA, PDC e autorizzazioni sismiche, anche per l'ovvia necessità che tali procedure tengano nel dovuto conto sia l'interferenza diretta con le strutture, sia l'interferenza indiretta, ovvero con gli interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di redistribuzione degli spazi, ecc.) che possano comunque incidere sul comportamento sismico della costruzione.

E' inoltre evidente che le tempistiche per le autorizzazioni sismiche spesso non concordano con le tempistiche legate ad alcune procedure edilizie semplificate (SCIA, DIA).

**4. importanza del collaudo quale strumento sostitutivo del certificato di perfetta rispondenza dell'opera di cui all'art 62 del DPR 380/2001**

Appare utile prevedere, come peraltro implicitamente previsto dal DM 14 gennaio 2008, la nomina del Collaudatore contestualmente al deposito del progetto, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dai materiali impiegati.

La C.R.O.I.L. rileva inoltre uno scostamento tra quanto previsto dalla legge regionale e quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008 ove, per gli interventi locali e/o di riparazione, non è previsto il collaudo.

La C.R.O.I.L. segnala tuttavia che, alla luce della volontà esplicita di "tener luogo" nel collaudo di quanto previsto all'art. 62 del DPR 380/2001, l'obbligo di collaudo per qualsiasi intervento strutturale (locale e/o di riparazione compresi) pare idoneo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Si segnala la necessità, in fase di stesura delle norme attuative della presente Legge, di chiarire in modo univoco tale concetto.